

STATUTO

**L'ALBERO DELLA VITA S.R.L.
IMPRESA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE PIAZZA ALDO MORO
2

Numero REA: CE - 324089

Codice fiscale: 04404720619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

	comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione poste a carico della Società	
	ammonta ad € 1.500,00.	
	L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	
	SONO REGOLATE DAL SEGUENTE	
	"STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1) Ai sensi, in conformità e per gli effetti del	
	Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, recante disciplina	
	dell'Impresa Sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n.	
	118 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è	
	costituita una Società a responsabilità limitata avente la	
	seguente denominazione:	
	"L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS".	
	Art. 2) La Società ha sede in Caserta.	
	L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere	
	succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie,	
	sia in Italia sia all'estero, ferma la competenza	
	dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie.	
	Art. 3) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei	
	sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro	
	rapporti con la Società è quello risultante dai libri	
	sociali.	
	Art. 4) La durata della Società è stabilita sino al trentuno	
	dicembre duemilasessanta, salvo proroga oppure anticipato	

	scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.	
	ATTIVITA' SOCIALE	
	Art. 5) La Società intende esercitare, in via stabile e	
	principale, un'attività economica organizzata per la	
	produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità	
	sociale, diretta a realizzare finalità di interesse	
	generale, in conformità al D.Lgs. n. 155/2006, per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Si considerano di interesse generale, se svolte in	
	conformità alle norme particolari che ne disciplinano	
	l'esercizio, l'attività d'impresa di seguito indicata:	
	a) fornire servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti ;	
	b) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici ,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con Enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	c) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.	
	per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con	

	organizzazioni di servizi.	
	La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad	
	esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:	
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali,	
	bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di credito, banche, Società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	- usufruire, ove possibile, di tutte le agevolazioni,	
	contributi e forme di finanziamento, agevolato e anche a	
	fondo perduto, previste da tutte le norme emanate ed	
	emanande;	
	- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di	
	imprese.	
	Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non	
	nei confronti del pubblico, può:	
	* concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per	
	obbligazioni assunte da terzi;	
	* assumere partecipazioni o interessenze in altre Società ed	
	imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed	
	escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.	

	La Società potrà porre in essere le attività sopra	
	descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in	
	particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al	
	D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle	
	attività professionali e non riservate a determinate	
	categorie di soggetti.	
	CAPITALE	
	Art. 6) Il capitale sociale è di	
	€ 40.000,00 (euro quarantamila).	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice	
	Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati	
	anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione	
	a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso	
	alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo	
	2473 del Codice Civile. La delibera di aumento del capitale	
	sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento	
	suscettibile di valutazione economica, compresa la	
	prestazione di opera o di servizi a favore della Società,	
	determinando le modalità del conferimento; in mancanza di	
	diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in	
	denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a	
	garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi	
	possono essere sostituite dal socio con il versamento a	
	titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro	
	presso la Società.	

	La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo	
	oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei	
	regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme	
	che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Ai sensi dell'art. 4) del citato Decreto Legislativo 24	
	marzo 2006 n. 155, le imprese private con finalità lucrative	
	e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma	
	2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e	
	successive modificazioni, non possono esercitare attività di	
	direzione e detenere il controllo della Società.	
	Art. 7) Il capitale sociale è diviso in partecipazioni	
	proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio.	
	Art. 8) Le partecipazioni sono nominative ed il loro	
	possesso indica adesione alle presenti norme relative al	
	funzionamento della Società.	
	In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte	
	di uno dei soci, se, e, per tutto il periodo, che l'eredità	
	è indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante	
	per i rapporti con la Società.	
	DIRITTO DI RECESSO	
	Art. 9) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della Società;	
	b) la trasformazione della Società;	
	c) la fusione e la scissione della Società;	

	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della Società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della Società;	
	g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi.	
	Il socio che intende recedere dalla Società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
	inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La	
	raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni	
	dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista,	
	dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della	
	decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente, del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si	
	intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è	
	pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del	
	diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro	
	dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima	

	ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere	
	unicamente il rimborso della quota al suo valore nominale,	
	con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto	
	delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e del	
	divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e	
	riserve sancito dall'art. 3 del D. Lgs 112/2017.	
	Il rimborso delle partecipazioni sarà effettuato entro 180	
	(centottanta) giorni dal momento di efficacia del recesso	
	con le modalità previste dalla Legge.	
	TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI	
	Art. 10) Deve essere rispettato il principio di non	
	discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni	
	decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la	
	possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.	
	E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a Società	
	lucrativa o ad amministrazioni pubbliche.	
	10.1. Il socio che intende vendere la propria quota di	
	partecipazione, o parte di essa, ad altro socio o a terzi,	
	deve informarne con lettera raccomandata l'Organo	
	Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri	
	soci.	
	10.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota	
	offerta in vendita in proporzione delle quote	
	rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il	

	preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	10.3. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere	
	stabilito in base al reale valore del patrimonio della	
	società al tempo della cessione.	
	10.4. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del	
	prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al	
	Collegio Arbitrale di cui in seguito.	
	10.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la	
	comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo	
	Amministrativo se intendono acquistare.	
	10.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato	
	termine, si considerano rinunciatori .	
	10.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere	
	acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che	
	avranno nei termini comunicato di voler acquistare.	
	10.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità	
	indicate, la quota è liberamente disponibile.	
	10.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di	
	vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento	
	di capitale.	
	10.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui	
	la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in	
	linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di	
	società controllanti , controllate, collegate o comunque	
	appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di	

	intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle	
	stesse all'originario fiduciante.	
	10.11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs	
	112/2017 è in ogni caso espressamente vietata qualunque	
	forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci, ad	
	eccezione delle situazioni in cui l'attività in concreto	
	esercitata da questi ultimi, sia in contrasto con lo scopo	
	e l'oggetto statutario della società.	
	E' inoltre vietato qualunque tipo di discriminazione nella	
	disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e	
	facoltà che possano discendere dalla forma giuridica della	
	società, in conformità a quanto previsto dal citato art.	
	art. 8 del D. Lgs 112/2017.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 11) La Società può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede della	
	nomina:	
	* da un Amministratore unico;	
	* da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	* da due o più Amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	

	poteri di Amministrazione, si intende costituito un	
	Consiglio di amministrazione; essi potranno essere nominati	
	anche fra non soci.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o	
	revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un	
	termine preciso di durata in carica. L'Amministratore Unico	
	o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono	
	possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza specifici in considerazione dell'attività della	
	Società e che devono essere valutati dall'assemblea che li	
	nomina.	
	Art. 12) Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società,	
	compresi quelli, a titolo esemplificativo, di:	
	- acquistare, vendere, permutare, conferire in Società	
	costituite o costituende beni mobili ed immobili, merci,	
	macchinari, autoveicoli e beni mobili in genere;	
	- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per	
	beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e	
	condizioni;	
	- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla	
	Società;	
	- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e	
	annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di	
	ipoteca legale, anche senza aver incassato il prezzo della	

	vendita;	
	- assumere obbligazioni cambiarie;	
	- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari	
	della Società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire	
	e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed	
	ogni altra operazione bancaria;	
	- compiere operazioni di ogni genere presso Dogane,	
	Ferrovie, Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per	
	ritiro di merci, pacchi, pieghi e anche raccomandati ed	
	assicurati, vaglia ed assegni, con rilascio di quietanze;	
	- compiere operazioni di ogni genere presso Istituti	
	bancari, le Tesorerie, l'Istituto di emissione;	
	- assumere e licenziare personale;	
	- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per	
	revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e	
	procuratori alle liti;	
	- transigere per arbitri amichevoli compositori;	
	- nominare e revocare direttori tecnici e/o terzi	
	procuratori per singoli atti o categorie di atti; fare tutto	
	quanto ritenuto necessario per il buon andamento della	
	gestione della Società, ad eccezione solo di quanto per	
	legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva	
	della assemblea.	
	Art. 13) L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più	
	ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	

	fatte salve le limitazioni disposte al momento della sua	
	nomina.	
	L'Organo amministrativo può individuare e nominare un	
	Direttore Generale.	
	Il Direttore Generale è l'organo di indirizzo e controllo	
	strategico della società per l'area di erogazione dei	
	servizi sociosanitari e socio assistenziali.	
	Il Direttore Generale se necessario nomina e revoca i	
	responsabili delle strutture organizzative della società	
	secondo le procedure previste dalla normativa vigente e	
	societaria; tali articolazioni organizzative sono	
	gerarchicamente e funzionalmente subordinate al Direttore	
	Generale.	
	Il direttore Generale definisce	
	- le funzioni e i compiti spettanti al responsabile	
	amministrativo e contabile;	
	- adotta eventuali misure a seguito di valutazione periodica	
	e/o complessiva dell'attività dei responsabili;	
	- autorizza le spese, effettuate dai responsabili, non	
	previste nei budget assegnati agli stessi;	
	- definisce i criteri con i quali sono conferiti gli	
	incentivi economici al personale su proposta dei	
	responsabili;	
	- verifica, attraverso il sistema di controlli interni,	
	mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e	

	dei risultati, la corretta ed economica gestione delle	
	risorse nonché l'imparzialità ed il buon andamento	
	dell'azione amministrativa per quanto non espressamente	
	oggetto di delega;	
	- verifica la qualità dei servizi anche attraverso sistemi	
	di gestione della qualità;	
	- definisce il livello di sicurezza e protezione per	
	ciascuna categoria di dati e informazioni e identifica per	
	ciascuna categoria coloro che possono accedervi per	
	necessità o posizione lavorativa;	
	- assume nuovo personale, su proposta del Responsabile	
	amministrativo e contabile;	
	- interrompe rapporti di lavoro del personale su proposta	
	del Direttore amministrativo e contabile e del Direttore	
	funzionale/gestionale UdO , nel rispetto della normativa	
	vigente;	
	- accetta dimissioni del personale;	
	- spetta ancora al Direttore generale l'adozione di ogni	
	altro atto espressione della funzione di indirizzo e	
	controllo, nonché l'attuazione ed interpretazione delle	
	norme statutarie e regolamentari;	
	- per la realizzazione di obiettivi straordinari o	
	innovativi, il Direttore generale, per un tempo determinato,	
	procede ad istituire gruppi di progetto (ad es. programmi di	
	risk management, programmi di miglioramento continuo della	

	qualità, ecc), che sono trasversali all'organizzazione;	
	- rappresenta la Società nei tavoli con Province, Regioni,	
	A.S.L. ed altri enti pubblici e privati per lo svolgimento	
	delle attività istituzionali.	
	Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le	
	proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art.	
	2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la	
	maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà	
	dimissionario l'intero Consiglio. Il Consiglio elegge fra i	
	suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice	
	Presidenza, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Art. 15) La rappresentanza legale della Società spetta	
	all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o ai Consiglieri delegati, nei limiti della	
	delega, così come ratificato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso	
	la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta	
	richiesta da almeno un Consigliere o dai Sindaci, qualora	
	nominati. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai	
	Consiglieri ed ai Sindaci con lettera raccomandata almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con	
	telegramma o e mail due giorni prima della riunione nei casi	
	di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio del Consigliere	
	e dei Sindaci, se nominati.	

	Art. 17) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Art. 18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.	
	Lgs. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero	
	un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,	
	nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla	
	carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo	
	di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di	
	amministrazione al momento della nomina nell'ambito di	
	quanto previsto dall'assemblea e sempre nel rispetto di	
	quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017.	
	Art. 19) Nella attività di amministrazione deve tenersi	
	conto che i lavoratori della Società, a qualunque titolo	
	prestino la loro opera, hanno ai sensi dell'articolo 14 del	
	D.lgs. n. 155/2006 i diritti di informazione, consultazione	
	e partecipazione nei termini e con le modalità specificate	
	nel regolamento aziendale che verrà redatto con l'accordo	
	dei lavoratori entro trenta giorni dall'inizio dell'attività	
	sociale e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro	
	i successivi trenta giorni.	

	DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Art. 20) Le decisioni dei soci sono assunte in via	
	collegiale col metodo assembleare. Sono riservate alla	
	competenza della assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione	
	di indennità e compensi per lo stesso;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 con	
	precisazione che i limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla	
	metà ai sensi dell'articolo 11 del citato D.lgs. n. 155/2006	
	- dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	g) l'approvazione del regolamento che disciplina il	
	coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della	
	Società;	
	h) le decisioni su quanto altro è riservato, per legge alla	
	sua competenza.	

	Art. 21) L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su	
	qualsiasi argomento sottoposto al suo esame all'organo	
	amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale o, con le modalità previste nel	
	regolamento dai lavoratori.	
	Art. 22) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del	
	bilancio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	
	nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi	
	l'organo amministrativo segnala nella relazione	
	sull'andamento della gestione, le ragioni della dilazione.	
	Art. 23) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito	
	successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R.	
	o a mano, agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	

	possono essere previste data ed ora ulteriori di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in	
	prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente	
	costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono	
	le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e se	
	nominati, i sindaci che non partecipino personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e	
	di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non	
	opporsi alla trattazione degli stessi, e tale dichiarazione	
	verrà conservata tra gli atti della Società.	
	Art. 24) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che	
	risultino iscritti nel libro dei soci e possono assistere i	
	rappresentanti dei lavoratori come disciplinato dal	
	regolamento. Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega	
	scritta.	
	Le deleghe sono conservate tra gli atti della Società.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di	

	intervento in assemblea. Ogni socio ha diritto di voto ed il	
	suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di	
	partecipazione al capitale sociale. Il socio in mora nei	
	versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, non	
	può esercitare il diritto di voto.	
	Art. 25) La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o	
	ad uno degli Amministratori, oppure da persona designata	
	dalla stessa assemblea la quale nominerà anche un	
	segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un	
	notaio ai sensi di legge. Il Presidente dell'assemblea	
	verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle	
	votazioni.	
	Art. 26) L'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e	
	g) del precedente art. 20) nei quali occorre il voto	
	favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranza	
	richieste inderogabilmente dalla legge.	
	Art. 27) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a	

	meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni	
	caso non può essere adottato il voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle	
	norme che regolano il funzionamento della Società obbligano	
	tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.	
	Art. 28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal	
	notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,	
	anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. L'organo Amministrativo provvederà	
	entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto	
	dal Codice Civile e dal citato D.lgs. n. 155/2006 in materia	
	di bilancio. Il bilancio sociale sarà redatto e depositato	
	presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida	
	adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle	
	politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare	

	l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società.	
	Art. 30) Gli utili e gli avanzi di gestione saranno	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la	
	distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in	
	favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o	
	collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi	
	superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate	
	esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche	
	competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del	
	venti per cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai	
	contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche,	
	salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di	
	acquisire specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o partecipazioni, a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di	
	cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	In conformità all'articolo 3 del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112, l'impresa sociale può destinare una	

	quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e	
	degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti:	
	a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice	
	civile, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31) La nomina del collegio Sindacale, con decisione	
	dell'assemblea dei soci è facoltativa finchè non ricorrano	

	le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile, con	
	precisazione che i limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435 bis del Codice Civile sono ridotti alla	
	metà ai sensi dell'articolo 11 del citato D.lgs. n.	
	155/2006. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti	
	nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale	
	sentito l'interessato. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed	
	i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice	
	Civile ed esercita anche il controllo contabile con le	
	funzioni stabilite dall'art. 2409 ter del Codice Civile.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	9, c. 2, D. Lgs. 112/2017.	
	Art. 32) I soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	

	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione. Ciascun socio può	
	promuovere l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33) La Società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale, e per le altre cause di scioglimento previste	
	dall'art. 2484 del Codice Civile.	
	Art. 34) Al verificarsi di una causa di scioglimento,	
	l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al	
	comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e	
	le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità	
	di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione	
	di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; i	
	criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza	
	di cui al precedente articolo 33 le deliberazioni di cui al	
	comma precedente. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.	
	155/2006, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il	
	patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati,	
	fondazioni od enti ecclesiastici. Gli organi di	
	amministrazione notificano, con atto scritto di data certa,	

	al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	
	l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma	
	1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la	
	denominazione dei beneficiari della devoluzione del	
	patrimonio. L'efficacia degli atti è subordinata alla	
	autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, che si intende concessa	
	decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.	
	Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario	
	dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa	
	sociale.	
	In ogni caso di scioglimento volontario o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a), è devoluto ad altro Ente del Terzo	
	Settore che svolga la propria attività nel medesimo ambito	
	della presente società, ai sensi e nel rispetto dell'art. 12	
	del D. Lgs. 112/2017.	
	Art. 35) Alla fase di liquidazione della Società si	
	applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del	
	Codice Civile. Alla denominazione sociale deve essere	
	aggiunta l'indicazione che trattasi di Società in	

	liquidazione.	
	Art. 36) La Società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci,	
	adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente	
	articolo 30 con gli effetti di cui all'art. 2487 ter del	
	Codice Civile.	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI	
	DESTINATARI DELLE ATTIVITA'	
	Art. 37) In adempimento di quanto previsto dall'art. 11 del	
	D. Lgs 112/2017 i lavoratori ed i destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale, intendendosi per tali coloro che ne	
	usufruiscono direttamente, hanno diritto ad essere informa-	
	ti e consultati e a partecipare all'attività stessa, nei	
	termini e con le modalità specificate nei regolamenti	
	aziendali o concordati dall'organo amministrativo con i	
	rappresentanti dei lavoratori e dei destinatari. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio	
	sociale; in particolare l'organo amministrativo informa	
	costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività	
	della società delle delibere degli organi sociali che	
	incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione	
	agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,	

	tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo il	
	quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare	
	i lavoratori e i destinatari delle attività.	
	DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	Art. 38) Per tutto quanto non previsto si applicano le norme	
	del Codice Civile che disciplinano le Società a	
	responsabilità limitata per quanto compatibili con le	
	previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 ed	
	eventuali e successive sue modificazioni nonchè del D. Lgs.	
	112/2017.".	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello	
	stesso ho dato lettura ai costituiti che a mia richiesta lo	
	approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.	
	Consta di otto fogli per trentuno facciate scritte in parte	
	di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona	
	di mia fiducia.	
	Atto sottoscritto ad ore venti e trenta minuti.	
	Firmati:	
	Emilio PUZIO	
	Aniello ROSSI	
	Antonio ESPOSITO	
	Agnese DEL PRETE	
	Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo	